

Comune di Sorisole

Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEI
CRITERI COMUNALI PER IL
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 30/10/ 2008

Articolo 1 **Normativa di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 4 agosto 2006 n° 248 di conversione con modifiche del Decreto Legge 4 luglio 2006 n° 223 in riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia 6495 del 23 gennaio 2008 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003";
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, R.D n. 773, e successive modificazioni per quanto compatibile con la legislazione speciale regionale e nazionale;
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati in data 02 aprile 2004, e 30 luglio 2004, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio in risposta ai quesiti formulati dai comuni in tema di applicazione della legge regionale n° 30.

Articolo 2 **Validità del Regolamento**

Il presente Regolamento ed i relativi criteri di individuazione hanno validità quinquennale, tuttavia ai sensi della legge regionale n° 30/2003, possono essere modificati in qualunque momento prima della scadenza con le medesime procedure previste per l'approvazione.

I presenti indirizzi comunali sono deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art.9 comma 2 della legge regionale n° 30/2003.

Articolo 3 **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni regolamentari si applicano per il rilascio delle seguenti autorizzazioni :

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella titolarità

relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, nonché della DGR n° 6919 del 2 aprile 2008, tutte le attività di somministrazione sotto elencate **possono essere iniziate a seguito di presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività produttiva ad efficacia immediata;**

- a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- b) in residenze private non aperte al pubblico;
- c) su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15;
- d) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. In



aggiunta ai criteri distintivi del pubblico spettacolo individuati dalla giurisprudenza della Cassazione penale, l'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. **L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi del R.D n° 773/1931 T.U.L.P.S.**

- e) negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- f) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- g) presso il domicilio del consumatore;
- h) alle attività svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- i) relativamente alle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Qualora le suddette attività elencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP deve essere allegata la specifica scheda per la notifica di cui al decreto n° 4221 del 24.04.2007 ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti CE n° 852-853-854-882.

Articolo 4

Autorizzazione all'apertura e/o trasferimento di un pubblico esercizio

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del comune; l'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento devono essere allegati :

- 1) planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq. sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie dello stato di fatto o di progetto dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del DM n° 564/1992.
- 2) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) Il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge, o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale competente tramite lo Sportello Unico comunale.
- 4) certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi ove previsti.
- 5) la documentazione di previsione di impatto acustico.
- 6) la notifica igienico sanitaria ai fini della registrazione, che lo sportello unico inoltrerà alla competente ASL;
- 7) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare.

La documentazione di cui ai punti 1,2,3,5,6 e 7 può essere presentata al comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 9 comma 8 della L.R n° 30/2003.

Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende : fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purchè accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi."

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione lo sportello unico rilascerà al richiedente una ricevuta contenente l'indicazione dell'ufficio competente, l'oggetto del procedimento, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si potrà prendere visione degli atti.

Articolo 5

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi del punto n° 6.3 dell'allegato A alla D.G.R. Lombardia n° 6495/08, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione assunta e precisamente se trattasi di :

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla somministrazione suddetta.

Nel caso in cui un esercizio svolga attività diverse, è obbligatorio segnalare le diverse denominazioni assunte con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione. In nessun caso la comunicazione fatta dall'utente di variazione con aggiunta di nuove denominazioni, potrà costituire estensione dell'attività esercitata, per ottenere la quale è obbligatorio seguire la specifica procedura prevista dalla legge regionale n° 30/2003.

Articolo 6

Superficie dei pubblici esercizi di somministrazione ed eventuale ampliamento

Non è stabilito alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicato al comune e può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentata all'ASL competente, direttamente o per il tramite dell'ufficio comunale competente, la notifica ai sensi del regolamento CE n° 852/2004 e della legge regionale n° 1/2007 e n° 8 /2007 necessaria per l'idoneità igienico-sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.

Nella comunicazione effettuata al comune, il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992.

Il Comune provvederà ad aggiornare l'autorizzazione a seguito dell'ampliamento.

Articolo 7

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241. Le suddette attività temporanee ai sensi della legge regionale n° 30/2003 comunque non possono avere una durata complessivamente superiore ai 59 giorni.

Le Dichiarazione di Inizio Attività per le attività di somministrazione svolta in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo del comune almeno 30 giorni prima dell'inizio di tali attività, contestualmente o successivamente alla eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico qualora necessario per lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea.

Non è previsto lo svolgimento, su tutto il territorio comunale, di attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande.

In occasione di fiere, feste e mercati o altre riunioni straordinarie di persone, lo svolgimento dell'attività di somministrazione temporanea deve comunque avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria stabilita dal Regolamento CE n° 852/2004 e dalla legge regionale n° 8/2007 mediante presentazione all'amministrazione comunale della notifica igienico sanitaria prevista che successivamente sarà inviata alla competente ASL.

Le D.I.A per attività temporanea di somministrazione e la notifica igienico sanitaria collegata, necessaria per la registrazione ai sensi del Regolamento CE n° 852, devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

Articolo 8

Cessazione dell'attività

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa. Analogamente in caso di subingresso, il titolare dell'autorizzazione o il subentrante nell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione originariamente rilasciata entro 30 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto d'azienda.

Articolo 9

Criteri comunali ed individuazione del territorio di riferimento

L'Amministrazione comunale di SORISOLE, ai fini del presente regolamento, provvede alla individuazione del proprio territorio in un'unica zona al fine di favorire una equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto del principio della libera concorrenza, ed allo scopo di valorizzare il territorio nel suo complesso unitamente nonchè tutte le attività commerciali presenti.

A tal fine, premesso che non si individuano sull'intero territorio comunale zone sature da un punto di vista delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in pubblici esercizi, si

provvede a conformarsi sotto il profilo della legittimità della scelta politico-amministrativa alle seguenti norme :

- legge regionale 24.12.2003 n° 30;
- DGR Regione Lombardia n° 6495 del 2 aprile 2008;
- D.P.R 13 dicembre 1995 emanato a seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 24.11.1995;
- legge n° 248/06 articolo 3 lettera d);
- Decisione dell'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza AS 399 del 14 giugno 2007 in tema di applicabilità dell'articolo 3 comma 1 lettera d) della legge n° 248/06 alle attività di somministrazione;

Sulla base delle sopraccitate norme si provvede a considerare l'intero territorio comunale come esente da contingenti numerici relativi al numero massimo di licenze rilasciabili per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'amministrazione comunale, al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, ha provveduto a tener conto per quanto è stato possibile ed a livello solo indicativo revisionale :

- l) dell'andamento demografico della popolazione residente;
- m) della popolazione fluttuante;
- n) dei flussi turistici;
- o) della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- p) della quantificazione della domanda e dell'offerta.

Delle suddette rilevazioni statistiche si fornisce ampia illustrazione nell'indagine statistica collegata al presente regolamento.

Al fine del presente Regolamento, il territorio comunale è considerato nella sua interezza in un'unica zona.

Articolo 10

Criteri di programmazione e Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione poste nell'interesse generale

Tenuto conto di quanto previsto ai punti 9,10,11 e 12 della DGR n° 6495/2008, tenuto conto delle caratteristiche urbanistiche del comune, in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle caratteristiche storiche,architettoniche e tipologiche del territorio, nell'interesse generale della collettività, ai fini soprattutto della situazione viabilistica e di ordine pubblico, al fine dell'individuazione dei criteri di programmazione si stabilisce di fare riferimento alle Norme Tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico, senza introduzione di ulteriori criteri aggiuntivi. Pertanto **nuove autorizzazioni di pubblico esercizio e/o richieste di trasferimento di esistenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potranno essere concesse solo nel rispetto di quanto espressamente previsto in tema di standard pertinenziali dalle vigenti norme tecniche di attuazione, anche nel caso di cambio d'uso e destinazione dei locali esistenti.**

Si precisa che non è consentita l'apertura di nuovi pubblici esercizi, né trasferimenti di esistenti, all'interno delle zone agricole così come individuate dal vigente PRG.

Le prescrizioni sopra descritte per entrambe le zone del territorio comunale, relative alla necessità di reperimento di spazi fisici destinati a parcheggi, NON si applicano nel caso di subingressi in attività esistenti e funzionanti all'atto di approvazione del presente Piano, salvo interruzioni attività per revoca o cessazioni definitive ad iniziativa del titolare.

In caso di nuove aperture di pubblico esercizio di somministrazione, così come di pubblico trattenimento con somministrazione complementare e secondaria, all'interno di condomini di civile residenza, all'atto della richiesta dovrà essere fornita copia dell'atto di assenso dell'assemblea condominiale nel quale si espliciti la possibilità di esercitare tale attività all'interno dello stabile in base a quanto previsto dal regolamento condominiale, nonché le eventuali limitazioni previste per l'esercizio dell'attività medesima, anche in relazione ad eventuali trattenimenti musicali che si volessero esercitare all'interno dell'attività.

Articolo 11

Distanza da luoghi particolari e prescrizioni per attività a prevalente apertura serale

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in sede fissa o mediante mezzi mobili è fissata una distanza di :

- a) 50 mt. da scuole di ogni ordine e grado e luoghi di culto.

Tali distanze sono conteggiate con riferimento ad ogni lato del perimetro del luogo tutelato e al criterio del percorso pedonale più breve.

In riferimento alla classificazione dei vincoli di tutela storica dei luoghi di culto determinati in base alla L.R. 8/1951 i 50 mt vengono conteggiati dal lato dell'edificio.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare potenziali problematiche di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'Orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi al solo scopo complementare di intrattenimento della clientela, potrà essere differenziato nella predetta Ordinanza del Sindaco ed anche in riferimento all'interno ed esterno del pubblico esercizio.

Articolo 12

Impatto acustico ed Ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dall'art. 5 della D.G.R n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

Nell'ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici potranno essere individuate apposite limitazioni, qualora il pubblico esercizio volesse svolgere anche attività di intrattenimento.

Articolo 13

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003, **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda**

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo-cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettuino pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo.

L'autorizzazione alla somministrazione abilita all'installazione ed alla gestione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S R.D n° 773/1931 fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni del Decreto Ministero Economia e Finanze DM 27.10.2003 circa il numero massimo di videogiochi installabili e l'obbligo di acquisire lo specifico Nulla Osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato, nonché dell'esposizione della Tabella Giochi Proibiti.

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della legge regionale n° 30/2003 e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Articolo 14 **Diniego dell'autorizzazione**

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 15 **Revoca dell'autorizzazione**

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S Regio Decreto n° 773/1931, le autorizzazioni di cui all'art. 4 sono revocate nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge Regionale n° 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali e non venga chiesta l'autorizzazione al trasferimento in nuova sede nel termine di 6 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della Legge Regionale n° 30/2003;

Per casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

1. In caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
2. Inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali
3. Inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
4. Ritardo nella presentazione della notifica igienico sanitaria ai sensi del regolamento CE n° 852/04 e L.R. n. 8/2007 per cause non imputabili al richiedente;
5. Ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
6. Incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

Articolo 16

Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume **E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

Articolo 17

Subingresso nell'attività di un pubblico esercizio

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da :

- a) atto pubblico;
- b) scrittura privata con firme autenticate;

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e 6 della legge regionale 20.12.2003 n° 30; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Nel caso di subingresso per causa di morte, se l'azienda commerciale fa parte dell'asse ereditario. Chi subentra può continuare l'attività del dante causa - anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della l.r. - per un anno dalla data di apertura della successione, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 gg qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato.

Articolo 18

Orari dei pubblici esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco, anche sulla base dei presenti indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Articolo 19

Installazione di videogiochi nei pubblici esercizi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi :

- a) in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS R.D n° 773/1931 (escluso le sale bingo)
- b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- a) bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- b) ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);
- c) stabilimenti balneari ed esercizi similari : 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2500 mq fino ad un numero massimo di 4);
- d) alberghi ed esercizi similari : 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 camere fino ad un numero massimo di 6);
- e) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di bevande: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un numero massimo di 4);
- f) Circoli privati di cui al DPR 235/2001 in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti : 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);

Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 TULPS.

Articolo 20

Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività dovrà comunque essere garantita la sorvegliabilità da parte degli organi di vigilanza del pubblico esercizio di somministrazione.

Articolo 21

Attività di somministrazione in Aree di Servizio Distribuzione Carburanti su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, fatta salva la possibilità di rimanere aperti tra l'intervallo antimeridiano e quello pomeridiano;
2. NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
3. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30;
4. dovrà essere esercitata previa presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva di cui alla L.R. n. 1 e 8/2007;
5. il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale

Il comune potrà concedere l'estensione dell'orario oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti da stabilirsi con specifico provvedimento del responsabile dello sportello unico, previa richiesta debitamente motivata da parte del singolo esercizio di somministrazione.

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purchè all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Articolo 22

Casi di fallimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 (novanta) giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 23 – Disposizioni finali

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente documento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili nel tempo.

Con l'entrata in vigore del presente atto si intende abrogato il precedente atto di n. ... del avente ad oggetto "Determinazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblici di alimenti e bevande".